

## Noctes Atticae XIV, 2

### I doveri dei giudici

Il compito del giudice è sentito da Gellio in tutta la sua importanza e delicatezza. Egli ricorre al consiglio degli amici, ma poi si reca dal filosofo Favorino, il personaggio più rispettato nella sua opera. Questi gli raccomanda atteggiamenti improntati alla discrezione che si addice alla serietà del giudice. Gellio, che si allinea quasi sempre con le posizioni di Favorino, offre l'unica testimonianza dell'esercizio di una magistratura da parte sua. Il campo del diritto è uno di quelli trattati più di frequente. La grande importanza che rivestiva a Roma lo doveva rendere pienamente consapevole che si trattava di un ambito in cui i Romani erano certamente superiori ai Greci.

Come Favorino, da me consultato, definì il compito dei giudici.

(1) Al tempo in cui i pretori mi nominarono tra i giudici per affidarmi i giudizi cosiddetti privati<sup>1</sup>, cercai tutti i libri scritti nell'una e nell'altra lingua sul compito dei giudici, perché, giovane com'ero, dovendo passare dalle favole dei poeti e dalle perorazioni dei retori a giudicare le controversie, e considerando che di voce viva, come si dice, c'era grande penuria, potessi almeno apprendere la scienza giudiziaria dai maestri, come si dice, muti. Per la disciplina dei rinvii, delle proroghe, degli altri procedimenti rituali fui sufficientemente aiutato e istruito dalla stessa legge Giulia<sup>2</sup>, dai commenti di Sabino Masurio e di altri giurisperiti. (2) Ma nei casi intricati che sogliono presentarsi e nell'incertezza derivante dalla disparità delle opinioni, questi libri non mi hanno giovato in nulla. (3) Sebbene i giudici debbano formarsi le loro convinzioni in base alla situazione specifica delle loro cause, tuttavia vi sono indicazioni e precetti di carattere generale sui quali il giudice deve premunirsi e prepararsi prima della causa in vista dei casi incerti e delle difficoltà future, come quella inestricabile difficoltà di formulazione del verdetto che capitò a me una volta.

(4) Veniva reclamata davanti a me una somma di denaro che si sosteneva essere stata prestata in contanti; ma chi la reclamava non aveva né tavolette né testimoni per avvalorare la sua richiesta e si appoggiava ad argomenti debolissimi. (5) Peraltro, si trattava notoriamente di un uomo onesto, di provata buonafede, di vita specchiata, e si davano molte e manifeste prove della sua probità e sincerità. (6) Viceversa, l'uomo cui il denaro veniva chiesto risultava persona di vita disonesta e vergognosa, spesso convinto di menzogna, pieno di perfidie e di frodi. (7) Costui, assieme ai suoi molti avvocati, sbraitava che la consegna del denaro doveva essere provata coi modi consueti, o con la registrazione della spesa, o esibendo il libro dei conti, o un impegno autografo, una tavoletta firmata, o una testimonianza. (8) Se non c'era nessuna di queste prove, non si poteva che assolverlo e condannare per calunnia il suo avversario. Quello che si diceva a proposito della vita e delle azioni dell'uno e dell'altro era perfettamente inutile: si trattava una richiesta di denaro presso un giudice privato e non si discutevano già i costumi davanti ai censori.

(9) Allora alcuni amici miei, che avevo cooptato nel consiglio, persone esperte e famose in tribunale e nel foro, che avevano sempre la tendenza a conciliare nelle cause incerte, dicevano che non era il caso di prolungare la seduta perché non

1. i giudizi cosiddetti privati: cause civili in cui i giudici erano semplici cittadini.

2. dalla stessa legge Giulia: probabilmente la *lex Iulia iudiciorum privatorum* del 17 a.C.

c'erano dubbi che l'imputato dovesse essere assolto, non essendosi data nessuna prova regolare che avesse ricevuto il denaro. (10) Ma io, considerando quei due uomini, l'uno degnissimo di fede, l'altro pieno di vergogne e di vita infame, non mi inducevo ad assolverlo. (11) Feci dunque rinviare l'udienza e mi recai in tutta fretta dal filosofo Favorino, che in quel tempo frequentavo assiduamente a Roma, e gli raccontai tutto della causa, degli uomini, di quello che era stato detto, e gli chiesi di rendermi più esperto sul punto specifico dove ero incerto e sugli altri con cui avevo a che fare nell'ufficio di giudice.

(12) Favorino, approvando gli scrupoli che mi davano pensiero e mi bloccavano, disse: "Il punto su cui devi deliberare può sembrare trascurabile e futile. Se vuoi che io ti addottrini sui compiti del giudice, non è questo né il tempo né il luogo. (13) È questa infatti una discussione che investe molti e intricati problemi e richiede un'attenzione appassionata e lungimirante. (14) Ma, per limitarsi ai punti principali, la prima necessità relativa ai compiti del giudice è la seguente: se il giudice conosce la materia che è oggetto della disputa davanti a lui e se essa, per qualche circostanza casuale, è venuta a sua esclusiva conoscenza con certezza prima che la causa sia stata iniziata o portata al suo giudizio, ma non può essere provata nel corso della causa, deve giudicare a seconda di ciò che sa o a seconda dell'andamento della causa? (15) Altra questione frequente è se sia giusto e conveniente che il giudice, a causa iniziata, se vede la possibilità di comporre la lite, possa differire per un po' l'ufficio di giudice e assumere la parte di amico comune e quasi di pacificatore. (16) E so che ancor maggiore controversia e incertezza c'è sul fatto se il giudice durante l'interrogatorio può dire o chiedere quello di cui c'è bisogno, anche se quello che ha interesse a che si dica o chieda non lo dice e non lo chiede. Dicono che questo vuol dire fare l'avvocato e non il giudice.

(17) Ancora, su un altro punto c'è disaccordo: se sia corretto e coerente con l'ufficio di giudice che egli attraverso le sue interrogazioni faccia capire il suo giudizio sulla causa che si tratta, di modo che prima della sentenza, da ciò che in modo vario e confuso viene detto, lui dà in ogni momento e in ogni situazione segni e indizi della sua opinione e del suo stato d'animo. (18) Inoltre, aggiunse, i giudici che hanno fama di essere acuti e rapidi credono che la causa che si discute possa essere indagata e posseduta solamente se chi giudica chiarisce la sua posizione e afferra quella dei contendenti con frequenti domande e indispensabili interruzioni. (19) Viceversa, i giudici ritenuti più seri e calmi dicono che il giudice non deve mai, prima della sentenza, mentre le due parti perorano la causa, e quando è impressionato da qualche particolare, far capire i suoi sentimenti. Accadrà senz'altro, dicono, che di fronte alla varietà delle tesi e degli argomenti avanzati, il giudice avrà nella stessa causa e nello stesso momento sentimenti diversi.

(20) Ma di questa e altre simili questioni che riguardano l'ufficio del giudice, cercherò di dire la mia opinione quando avrò tempo libero, e ricapitolerò i precetti di Elio Tuberone che ho appena citato. (21) Invece per quello che riguarda il denaro richiesto al tuo tribunale, ti consiglio di seguire il consiglio di Marco Catone, uomo saggissimo, che nell'orazione pronunciata in difesa di Lucio Turio contro Gneo Gellio<sup>3</sup> disse che la tradizione dei nostri avi dice che in una causa fra due parti dove non ci sono né documenti né testimonianze il giudice esperto deve rispondere

3. Lucio Turio... Gneo Gellio: del primo non si sa nulla; il secondo è uno storico del II secolo a.C.

alla domanda su quale delle due parti è migliore come uomo e, se sono ugualmente buoni o ugualmente cattivi, si deve dare fiducia a quello cui il denaro viene chiesto e si deve sentenziare in suo favore. (22) Nella causa che ti dà dubbi, la persona migliore è quella che chiede, la peggiore quella a cui viene chiesto, e la questione è limitata alle due parti senza testimoni. (23) Devi dunque dar fiducia al richiedente, e condannare il debitore, perché, a quello che dici, i due non sono pari e il richiedente è il migliore”.

(24) Ciò che disse Favorino, essendo degno di un filosofo, mi persuase. (25) Ma io ritenni la questione troppo grande ed elevata e che alla mia giovane età e alla mia mediocrità non spettava decidere e condannare in base ai costumi e non a prove materiali. D'altra parte, non mi inducevo ad assolvere, e di conseguenza dichiarai che la questione non mi era chiara e così mi tirai fuori dalla causa.

(26) Le parole di Catone cui alludeva Favorino sono propriamente queste: “Io dalla tradizione degli avi ho appreso che, se qualcuno chiede qualcosa a un altro e i due sono pari, parimenti buoni o cattivi, e non ci sono testimoni, si deve dare fiducia a colui cui il denaro è richiesto. Se Gellio ha preso un'obbligazione con Turio e Gellio non è persona migliore di Turio – cioè penso che nessuno sarebbe tanto pazzo da giudicare Gellio migliore di Turio – se dunque Gellio non è migliore di Turio, allora si deve dare fiducia piuttosto alla persona cui viene richiesto il denaro”.